

**COMUNE DI**  
**TAVAZZANO CON VILLAVESCO**

**Provincia di Lodi**

\*\*\*\*\*

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI**  
**E BENEFICI ECONOMICI**  
**A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 1° giugno 1991

#### Art. 1

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/90, i criteri e le modalità esecutive per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ai soggetti indicati nelle norme surrichiamate nonchè alle associazioni presenti sul territorio comunale.

#### Art. 2

Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8.6.1990 n. 142.

#### Art. 3

Il rilascio di copie del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 2 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai Rappresentanti degli Enti ed Istituzioni che nello stesso hanno sede.

Esso avviene previo pagamento dei solo costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

#### Art. 4

Le persone fisiche, le associazioni, gli enti pubblici e privati, presenti sul territorio comunale costituiscono i destinatari dei benefici di cui al precedente art. 1.

~~In deroga al principio della territorialità, la partecipazione ai benefici economici a favore dei soggetti di cui al 1° comma, sarà presa in esame, in presenza di iniziative promosse dallo Stato o da altri Enti Pubblici, ovvero per attività di rilevante interesse pubblico svolte da soggetti legalmente riconosciuti.~~

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

#### Art. 5

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art.32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  - b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

#### Art. 6

I benefici economici a favore di persone fisiche sono subordinati all'accertamento da parte della Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione preposta, dello stato di necessità o di indigenza tale da non poter soddisfare con mezzi proprio, ai bisogni essenziali quotidiano dell'interessato. Verificata la capacità contributiva del nucleo familiare di appartenenza e delle persone obbligate ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

In tutte le richieste di concessione di benefici economici o di altre forme di sostentamento, gli interessati dovranno produrre, qualora non sia altrimenti accertabile, apposita dichiarazione, perseguibile a termini di legge in caso di falsità, attraverso la quale dovrà attestarsi la insussistenza di altre fonti di reddito o la titolarità di altri beni oltre a quelli dichiarati.

In presenza delle condizioni stabilite ai commi precedenti, il Comune procederà, in rapporto alle proprie disponibilità finanziarie e tenuto conto delle necessità da soddisfare:

- a) alla erogazione di un contributo "una tantum";
- b) alla concessione di una sovvenzione periodica possibilmente pari alla differenza tra l'onere da sostenere per le finalità di cui al 1° comma

ed il reddito del soggetto destinatario del beneficio economico.

In presenza di più richieste che non possono essere integralmente soddisfatte, nei termini di cui al comma precedente, in rapporto alla entità delle risorse finanziarie disponibili per le finalità assistenziali, sarà predisposta, a cura della Giunta Comunale sentita la Commissione preposta, apposita graduatoria articolata sulla base dello stato di bisogno dei richiedenti. I benefici economici comunali saranno assegnati, in proporzione, sulla base della graduatoria predisposta con le modalità stabilite nei relativi atti deliberativi.

#### Art. 7

I benefici economici di cui all'art. 12 della legge n. 241 del 7.8.1990, a favore delle associazioni degli enti pubblici e privati, sono erogati dietro apposita istanza ed in conformità ad apposite convenzioni stipulate con detti soggetti o sulla base di programmi o iniziative di interesse pubblico raccordati con eventuali attività comunali e sottoposti preliminarmente all'esame della Giunta Comunale. I soggetti beneficiari di cui al comma precedente, sono obbligati a trasmettere al Comune periodicamente e comunque non oltre il 30 settembre di ciascun anno, una relazione descrittiva sulle attività realizzate indicando le risorse finanziarie impiegate e specificando gli obiettivi raggiunti.

E' facoltà del Comune prendere visione del bilancio preventivo e del Conto consuntivo dei soggetti beneficiari di contributi comunali o di altre forme di sovvenzioni.

Fermo restando l'autonomia decisionale ed operativa dei destinatari di benefici economici, di cui al presente articolo, è facoltà del Comune esprimere rilievi e suggerimenti sulle relazioni preliminari e conclusive, concernenti, rispettivamente, le iniziative che i soggetti aventi diritto intendono attuare ed i programmi realizzati, per un migliore perseguimento degli obiettivi finali.

Nei provvedimenti della Giunta Comunale sarà specifi-

cata la natura e l'entità dell'intervento del Comune per l'attuazione degli obbiettivi di interesse generale da parte dei soggetti di cui al 1° comma. Nel medesimo provvedimento saranno indicate le modalità di erogazione dei benefici accordati, di tali benefici dovrà essere presentato apposito rendiconto al termine dell'attività.

La mancata presentazione della relazione di cui al 2° comma e/o del rendiconto comporterà la decadenza a partecipare ai contributi, per l'anno successivo, da parte dei soggetti beneficiari.

#### Art. 8

Alla assegnazione ed erogazione di benefici economici, di qualsiasi natura, previsti da disposizioni di legge in vigore, si provvederà secondo i criteri e le modalità stabilite nelle disposizioni medesime e, in mancanza, secondo le norme stabilite nel presente Regolamento.

#### Art. 9

L'intervento comunale nella direzione degli obbiettivi disciplinati dal presente Regolamento resta subordinato al soddisfacimento prioritario dei servizi pubblici essenziali a norma dell'art. 54, 5° e 7° comma, della legge n. 142 dell'8.6.1990.

#### Art. 10

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.